

**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO – ROMA**

**SEZIONE SECONDA TER – R.G. N. 1336/2020**

**RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI**

nell'interesse del Dottor **BIAGIO ZIZZARI**, nato a Galatina (LE) il 15.6.1967, CF. ZZZBGI67H15D862Z, residente in Mira (VE) alla Via Conegliano n. 11, rappresentata e difesa dall'Avvocato Agnese Casillo del Foro di Roma (C.F. CSLGNS78H67F839C) elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma alla Via Tibullo n. 10 (pec agnesecasillo@ordineavvocatiroma.org, fax +390683394501 cui chiede di inviare le comunicazioni di rito) giusta procura alle liti depositata in uno al ricorso introduttivo del giudizio R.G. n. 1336/2020

**CONTRO**

l'**AGENZIA DELLE ENTRATE**, in persona del Direttore, quale legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Roma, alla Via del Giorgione, 106, rappresentata e difesa dall'Avvocatura dello Stato, elettivamente domiciliata presso gli uffici di quest'ultima in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, pec ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it

**E NEI CONFRONTI**

della Dottoressa **STEFANIA NASTA**, controinteressata, rappresentata e difesa dall'Avvocato Antonio D'Agostino, presso cui elettivamente domicilia in Roma alla Via Tirso n. 90, pec avvantoniodagostino@legalmail.it

**PER L'ANNULLAMENTO**

1. del verbale della Commissione n. 52 del 16 giugno 2016;
2. del verbale della Commissione n. 57 del 27 luglio 2016;
3. del verbale della Commissione n. 58 del 15 settembre 2016;
4. del verbale della Commissione n. 59 del 15 settembre 2016;
5. della presentazione intitolata "PRIMA PARTE DEL COLLOQUIO – DESCRIZIONE DELLE COMPETENZE MANAGERIALI E CRITERI DI VALUTAZIONE;

6. del modello di scheda di valutazione;
7. del verbale della Commissione n. 60 del 21 settembre 2016;
8. del verbale della Commissione n. 64 del 3 dicembre 2018;
9. del verbale della Commissione n. 65 del 18 dicembre 2018;
10. del verbale della Commissione n. 166 del 19 dicembre 2019;
11. del verbale della Commissione n. 190 del 7 luglio 2020;
12. del provvedimento a firma del Direttore dell’Agenzia delle entrate nota prot. n. 173327 del 30 giugno 2021 recante approvazione della graduatoria finale di merito (allegato A del provvedimento) e della graduatoria finale dei vincitori del concorso (Allegato B), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, IV serie speciale concorsi ed esami del 2 luglio 2021;
13. del provvedimento di rettifica delle graduatorie prot. n. 198385 del 22 luglio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, IV serie speciale concorsi ed esami del 10 agosto 2021 e delle relative graduatorie (A e B) rettificata;
14. di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e/o consequenziale, ancorchè allo stato attuale non conosciuto

#### **NONCHÉ PER L’ACCERTAMENTO**

dell’illegittimità dell’operato dell’Agenzia delle entrate e della Commissione d’esame, della sussistenza e fondatezza delle ragioni dell’odierno ricorrente con conseguente diritto dello stesso ad essere valutato secondo le disposizioni di legge e del bando di concorso

#### **NONCHÉ PER LA CONDANNA**

dell’Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore legale rappresentante *pro tempore*, al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi, come di seguito quantificati, o in subordine, nella misura che codesto Ecc.mo Collegio valuterà in via equitativa, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria ai sensi di legge.

#### **FATTO**

**A.** Premessi i fatti per come riassunti e documentati con il ricorso introduttivo e con il successivo ricorso per motivi aggiunti, va in questa sede aggiunto che il 2 luglio 2021 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, IV serie speciali concorsi ed esami, n. 52 l’avviso

relativo alla pubblicazione sul sito internet dell’Agenzia delle entrate del provvedimento prot. n. 173327 del 30 giugno 2021, a firma del Direttore dell’Agenzia delle entrate, recante l’approvazione della graduatoria finale di merito (allegato A del provvedimento) e della graduatoria finale dei vincitori del concorso (Allegato B). Le graduatorie sono state successivamente rettificare con provvedimento prot. n. 198385 del 22 luglio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, IV serie speciale concorsi ed esami del 10 agosto 2021;

**B.** Inoltre, l’Agenzia delle Entrate in data 22 settembre 2021 ha trasmesso gli ulteriori documenti per i quali, anche contro l’ordinanza di Codesto Ecc.mo Tar n. 14185 del 31 dicembre 2020, aveva differito l’accesso alla conclusione della prova concorsuale.

\*\*\*\*\*

Tutto ciò premesso e considerato il Dottor Biagio Zizzari, come sopra rappresentato, difeso e domiciliato, con i presenti motivi aggiunti intende impugnare i documenti elencati in premessa sollevando le seguenti censure in punto di

### **DIRITTO**

**1. Sui criteri di attribuzione del punteggio per la valutazione della prova orale. Eccesso di potere per incongruità, illogicità e irrazionalità. Violazione di legge in relazione all’art. 5, comma 2, del d.P.R. 24 settembre 2004, n. 272. Difetto assoluto di motivazione.**

La Commissione ha fissato per ben quattro volte i criteri di valutazione della prova orale, in ciascuno dei casi cambiando alcuni aspetti significativi. Il primo verbale in cui la Commissione indica i criteri di valutazione è del 16 giugno 2016, n. 52, il secondo è del 15 settembre 2016, n. 58 ed il terzo è del 21 settembre 2016, n. 60 e l’ultimo e definitivo è il verbale del 3 dicembre 2018, n. 64.

Tale ultimo verbale differisce dai precedenti perché con esso la Commissione decide di non utilizzare più l’archivio di 900 domande che la stessa aveva già elaborato, ma di predisporre all’inizio di ogni seduta un numero di domande pari al numero di candidati aumentato di due (il che significa che le domande sono state elaborate dopo aver preso visione dell’elenco dei candidati presenti) e di non seguire più il criterio di estrazione

randomica delle domande da porre, che invece era stato indicato nei precedenti tre verbali.

I motivi alla base di queste scelte non sono indicati, ed è dunque impossibile comprendere cosa abbia indotto la Commissione ad abbandonare la banca dati già predisposta ed il sistema randomico di estrazione delle domande.

In criteri indicati nel verbale n. 64 del 2018 sono così espressi: *“La Commissione stabilisce di attribuire alla prima fase della prova un punteggio massimo di 20 punti e alla seconda un punteggio massimo di 80 punti, da distribuire fino a un massimo di 76 punti per il colloquio tecnico sulle materie professionali fino a un massimo di 2 punti per la conoscenza della lingua straniera e fino a un massimo di 2 punti per la capacità di utilizzo capacità di utilizzo del personal computer e dei software applicativi più diffusi, nonché la conoscenza da parte del candidato delle problematiche e delle potenzialità connesse all'uso degli strumenti informatici in relazione ai processi comunicativi in rete, all'organizzazione e gestione delle risorse e al miglioramento dell'efficienza degli uffici e dei servizi.”*

Tali criteri di ripartizione dei punteggi sono del tutto privi di logica e tali da snaturare la prova orale così come delineata nel bando. Difatti, la Commissione scegliendo di assegnare ben 76 punti su 100 alla seconda fase del colloquio, volta a valutare la preparazione tecnico professionale dei candidati, a cui vanno ad aggiungersi 2 punti per l'accertamento della conoscenza della lingua straniera e 2 punti per l'informatica, lasciando così solo 20 punti alla valutazione delle competenze acquisite ed il possesso delle capacità manageriali, decide consapevolmente di rendere irrilevante ai fini del superamento del concorso tale ultima verifica.

Difatti la prova risulta assolutamente sbilanciata sulla seconda fase, il cui esito è da solo sufficiente a superare il concorso, atteso che il punteggio minimo di idoneità è di 70 punti e per la sola seconda fase se ne possono attribuire fino a 76.

Come già evidenziato nei motivi aggiunti depositati il 4.6.2021, il criterio prescelto può portare a risultati aberranti, poiché possono superare il concorso candidati con attitudine allo svolgimento delle mansioni dirigenziali carenti o del tutto assenti, che siano stati valutati tali dalla Commissione.

La candidata Tremacere Anna, la quale ha sostenuto la prova il 4 dicembre 2019, ha riportato una valutazione complessiva di 77,5, di cui appena 8 punti, sui 20 disponibili per la valutazione dell'attitudine allo svolgimento delle mansioni dirigenziali; dunque una candidata le cui attitudini allo svolgimento delle funzioni dirigenziali sono valutate dalla commissione del tutto insufficienti (con una valutazione che equivale a quattro su dieci) è risultata vincitrice del concorso.

A dimostrazione della totale irrilevanza della valutazione dell'attitudine allo svolgimento delle funzioni dirigenziali milita, inoltre, il caso del candidato Zonetti Marco, il quale ha sostenuto la prova, come il ricorrente, il 18 dicembre 2019, riportando una valutazione complessiva di 88,6, così articolata: 16,3 per la prima fase, 69,36 per la seconda fase, 1,5 per la conoscenza della lingua ed 1,5 per la conoscenza dell'informatica e, dunque avrebbe superato comunque la prova anche senza alcuna valutazione dell'attitudine allo svolgimento delle funzioni dirigenziali. Sommando infatti i 69,36 punti della seconda fase ai 3 punti ottenuti per la conoscenza di lingua ed informatica, lo stesso avrebbe raggiunto il punteggio di 72,36 non assumendo quindi nel caso di specie alcuna rilevanza la valutazione delle attitudini alle funzioni manageriali ai fini del superamento del concorso.

Ciò dimostra inequivocabilmente come la Commissione abbia inteso attribuire rilievo esclusivo alla seconda fase e conferma altresì che il voto della prima fase sia disancorato da ogni obiettività. Il punteggio attribuito all'attitudine alle funzioni manageriali è all'evidenza funzionale alla sola gradazione dei candidati risultati idonei in base all'equità cerebrina della Commissione.

I criteri di gradazione della votazione prescelti, oltre che violativi del bando, che non dà alcuna prevalenza alla seconda fase del colloquio rispetto alla prima, risultano contrari al chiaro disposto dell'articolo 5, comma 2, del d.P.R. 24 settembre 2004, n. 272, recante il “Regolamento di disciplina in materia di accesso alla qualifica di dirigente, ai sensi dell'articolo 28, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”, secondo cui: “2. La prova orale consiste in un colloquio sulle materie indicate nel bando di concorso e mira ad accertare la preparazione e la professionalità del candidato, nonché l'attitudine all'espletamento delle funzioni dirigenziali. [...]”.

È autoevidente che un candidato con attitudini all'espletamento delle funzioni dirigenziali carenti o assenti non dovrebbe superare un concorso da dirigente, eppure, in base ai criteri fissati dalla Commissione per il concorso in esame, ciò può avvenire ed è effettivamente accaduto.

Ad "inquinare" ulteriormente la valutazione della seconda fase concorre poi l'assegnazione di ben 4 punti complessivi per la valutazione relativa alla "... *conoscenza della lingua inglese o di un'altra lingua ufficiale dell'Unione europea e della capacità di utilizzo del personal computer e dei software applicativi più diffusi, nonché la conoscenza da parte del candidato delle problematiche e delle potenzialità connesse all'uso degli strumenti informatici in relazione ai processi comunicativi in rete, all'organizzazione e gestione delle risorse e al miglioramento dell'efficienza degli uffici e dei servizi.*" (Così punto 8.4 del bando).

Tale valutazione, da condurre nell'ambito della prova orale, non richiede l'assegnazione di alcun punteggio; il bando infatti è chiaro nel prevedere che la Commissione debba limitarsi ad accertare la conoscenza, e non valutare il livello di conoscenza, e dunque effettuare una valutazione del tipo Sì/No (mutualmente esclusiva) per ciascuno dei due elementi. E, invece la Commissione ha deciso di assegnare un punteggio a ciascuna dei due elementi che va da non adeguato (0,5 punti) a eccellente (2 punti).

Tale scelta ha un duplice, abnorme, effetto: possono superare il concorso candidati con una conoscenza non adeguata di una lingua straniera o dell'informatica (e ci sono stati casi concreti in cui ciò è avvenuto) e possono passare il concorso candidati che stando alla valutazione della prima fase e della seconda non raggiungerebbero il punteggio minimo di 70 senza il contributo dei punti assegnati per gli aspetti in analisi (e anche questo è puntualmente avvenuto).

Ad esempio il candidato Aprile Salvatore, il quale ha sostenuto l'esame il 20 gennaio 2020, ha ricevuto una valutazione complessiva pari a 70,7 e dunque ha superato la soglia per risultare vincitore pari a 70, ma il superamento è dovuto soltanto ai voti ricevuti per la conoscenza di inglese e informatica, pari rispettivamente a 2 punti e 1,5 punti, senza i quali si sarebbe attestato a 67,2, dunque al di sotto della soglia per risultare vincitore.

Analoga la situazione del candidato Bagioli Francesco Enrico, il quale alla seduta del 28 gennaio 2020 riporta una valutazione di 71,61 grazie ai voti ricevuti per la conoscenza della lingua straniera, pari a 1 e dell'informatica, pari a 1,5, senza i quali il voto si attesterebbe a 69,11, dunque al di sotto del minimo per essere considerato vincitore.

Non solo! In base al criterio utilizzato potrebbe risultare vincitore del concorso anche un candidato con conoscenze che l'esperto reputi insufficienti (assegnando nella relativa scheda soltanto 0,5 punti), laddove in una valutazione mutualmente esclusiva l'esito "No" impedisce il passaggio della prova.

Non si tratta anche in questo caso di una ipotesi di scuola poiché esistono effettivamente situazioni in cui i candidati risultati idonei hanno ricevuto una valutazione di "inadeguato", con 0,5 punti, alla prova di lingua.

Sempre in merito alla seconda fase del colloquio occorre altresì considerare che la Commissione ha deciso di accorpate le materie oggetto della prova tecnica in tre insiemi articolati in base alle percentuali di riparto per materia fissate nell'allegato al verbale n. 64 del 2018; da tale allegato risulta che nella prima urna erano presenti per il 100% domande di diritto tributario e nella seconda urna erano presenti i per il 65% domande in tema di "Ordinamento e attribuzioni dell'Agenzia delle entrate", sicché oltre la metà delle domande ha riguardato materie di stretta conoscenza dei candidati di provenienza dell'Agenzia stessa.

A ciò si aggiunga che, alla richiesta di acquisire i *curricula* dei membri della Commissione, l'Agenzia ha risposto che tali *curricula* non sono agli atti né sono stati mai acquisiti (doc. n.). Da ricerche effettuate tramite *internet* è emerso che né il Presidente Felice Saverio Mannino, né il Presidente supplente Aldo Fiale né la componente della Commissione Dottoressa Matilde Farina, abbiano competenze specialistiche in materia di diritto tributario, sicché la predisposizione ed il riscontro della correttezza della maggior parte delle domande formulate dalla Commissione è stata all'evidenza rimessa ai Commissari di provenienza interna dell'Amministrazione, i quali hanno, dunque, assunto un ruolo determinante nella valutazione della prova concorsuale in considerazione dell'assoluta prevalenza accordata alla fase di colloquio volta all'accertamento della

preparazione tecnico professionale del candidato.

Sotto l'aspetto logico poi non si comprende perché la Commissione, che dispone di 96 punti su 100, abbia deciso di utilizzare fino a due frazioni di decimale, mentre per gli esperti di lingue e informatica, che possono al massimo assegnare 2 punti, gli intervalli di punteggio siano arrotondati a 0,5 punti (la logica matematica imporrebbe omogeneità e comunque ha poco senso valutare con i decimali una prova per cui è previsto un punteggio massimo 100 punti, numero che garantisce un'adeguata articolazione della valutazione senza ricorrere ai decimali).

Quanto alla totale arbitrarietà nella valutazione della prima parte del colloquio si rimanda alle argomentazioni di seguito ampiamente esposte nel secondo motivo del presente atto.

Quanto invece alla seconda fase del colloquio nel verbale n. 64 del 2018, la Commissione, nello stabilire l'accorpamento delle materie d'esame in tre macro-gruppi, ha fissato i seguenti criteri: *“nella seconda fase (colloquio tecnico-professionale) verranno valutate:*

- a) *La correttezza della risposta fornita dal candidato (fino a un massimo di **30 punti**)*
- b) *La completezza delle argomentazioni fornite dal candidato (fino a un massimo di **25 punti**)*
- c) *La capacità di approfondimento ed elaborazione critica (fino a un massimo di **15 punti**)*
- d) *La chiarezza espositiva (fino a un massimo di **6 punti**)”*.

Orbene tali elementi di valutazione non sono però applicati alle risposte fornite alle singole domande estratte, ma cumulativamente a tutte e tre le domande.

In questo modo risulta impossibile ricostruire *ex post* l'esito della seconda, determinante, fase del colloquio né comprendere il giudizio formulato in termini numerici dalla Commissione.

Le materie d'esame si presentano infatti molto varie ed eterogenee (si veda il punto 8.3 del bando che spazia dal diritto tributario alla pianificazione e controllo di gestione, dal diritto amministrativo alla scienza delle finanze) e l'espressione di un voto unico per le categorie interessate risulta, dunque, del tutto inidoneo a ricostruire l'iter valutativo seguito dalla Commissione.



È infatti impossibile per il candidato (come per chiunque) comprendere se la risposta data alla domanda di diritto tributario fosse corretta ma non così quella di diritto amministrativo, oppure se la Commissione ha giudicato completa la risposta fornita alla domanda di scienza delle finanze ma non a quella relativa all'ordinamento e attribuzioni dell'Agenzia delle entrate. Se, infatti il voto non riguarda le singole domande ma la prova nel suo complesso non è possibile comprendere quali aspetti la Commissione abbia giudicato adeguati e quali no, e per quali materie tra quelle estratte. In questo modo il voto numerico non attagliato sulle singole domande risulta del tutto incomprensibile.

Inoltre, il voto numerico, per essere considerato idoneo ad esprimere la valutazione, deve rispondere a precisi criteri definiti dalla Commissione, mentre nel verbale è soltanto indicato il punteggio massimo per i singoli elementi osservati e per essi non vi è alcuna gradazione a cui corrisponda un giudizio espresso verbalmente.

Oltre all'illogica prevalenza accordata alla seconda fase del colloquio, il sistema di valutazione adottato dalla Commissione è, dunque, ulteriormente illegittimo, sotto tre ulteriori aspetti, perché non consente di riferire la valutazione alle singole domande estratte dal candidato, perché non indica i criteri di gradazione dei voti numerici rispetto al punteggio massimo (come invece stranamente la Commissione ha fatto per la valutazione della lingua straniera e dell'informatica) e perché infine non ricollega alcun giudizio in termini verbali ai voti numerici delle quattro categorie oggetto di valutazione.

I criteri fissati dalla Commissione risultano dunque complessivamente viziati da eccesso di potere per incongruità ed irrazionalità; considerati complessivamente, infatti, detti criteri possono condurre al risultato aberrante di consentire la vittoria del concorso ad un candidato per cui la stessa Commissione abbia riconosciuto l'assenza di attitudine allo svolgimento delle funzioni dirigenziali.

Per ciò che concerne la prima fase del colloquio manca qualsivoglia metodologia o regola per l'assegnazione del punteggio, né la Commissione ha mai formulato alcuna domanda ai concorrenti per accertare l'attitudine allo svolgimento delle mansioni dirigenziali (si veda *infra*).

Quanto alla seconda fase, la valutazione numerica unica rispetto alle tre domande non

consente di ricostruire l'iter logico alla base del ragionamento condotto dalla Commissione rispetto a ciascuna delle tre domande estratte dal candidato, rendendo impossibile per quest'ultimo comprendere su quali aspetti e per quali materie la valutazione sia stata espressa. L'impossibilità è altresì determinata dall'indicazione dei soli punteggi massimi attribuibili ai quattro aspetti oggetto di valutazione, non articolati per fasce di punteggio, a cui far corrispondere un giudizio in termini verbali e non solo numerici.

Diversamente per la lingua straniera e l'informatica, per le quali la Commissione si sarebbe dovuta limitare ad accertare la conoscenza, è stato previsto un punteggio numerico e quattro livelli di giudizio verbale che inquinano la valutazione complessiva della prova orale.

In definitiva la Commissione ha operato in aperta violazione del bando poiché, rispetto alla previsione di un concorso per titoli ed esame, quest'ultimo da svolgersi in due fasi, ha annichilito la rilevanza dei titoli ed ha del tutto svilito la prima fase del colloquio, rendendo di fatto rilevante ai fini del superamento del concorso esclusivamente il voto riportato per la seconda parte dedicata alle conoscenze tecniche.

Pertanto l'operato della commissione risulta viziato sotto più aspetti per eccesso di potere determinato da illogicità e incongruenza, difetto di motivazione e violazione di legge in relazione all'articolo 5 del d.P.R. n. 272 del 2005.

**2. Assenza di qualsivoglia metodologia per la valutazione dell'attitudine allo svolgimento delle funzioni dirigenziali. Violazione dell'articolo 8.3 del bando. Eccesso di potere per arbitrarietà delle valutazioni della Commissione. Difetto di motivazione.**

La documentazione consegnata il 22 settembre 2021 rende vieppiù evidente come la Commissione non abbia mai fissato alcun criterio per la valutazione dell'attitudine allo svolgimento delle funzioni dirigenziali, come invece prescritto al punto 8.3 del bando.

In primo luogo non risulta agli atti della Commissione alcuna metodologia elaborata al riguardo, benché con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, prot. 119931 del 27 luglio 2016, il Prof. Renato Ruffini fosse stato incaricato di coadiuvare la Commissione “...nella definizione della metodologia più idonea per la valutazione delle competenze e delle capacità manageriali dei candidati.”.

La “metodologia” infatti avrebbe dovuto indicare alla Commissione “cosa valutare” – quali aspetti ed attitudini indagare in sede di esame – “come articolare il punteggio” – specificare i punteggi da attribuire ai singoli aspetti oggetto di osservazione nonché i criteri per l’attribuzione degli stessi – e soprattutto “come valutare” – indicare quali domande porre al candidato nel corso dell’esposizione del suo percorso formativo e professionale per accertarne attitudini e competenza. Ma nulla di tutto ciò risulta agli atti della Commissione.

Di sicuro non può essere considerata una metodologia la presentazione di sole otto *slide* (di cui una per il titolo) che risulta allegata al verbale n. 59 del 15 settembre 2016, priva di qualsiasi riferimento al Professor Renato Ruffini. Si tratta, infatti, di una mera declinazione di punteggi relativa ai “comportamenti” che la Commissione avrebbe dovuto osservare in sede di esame, che ricalca quasi pedissequamente le indicazioni più volte fornite dalla Commissione indipendente per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT), confluita nell’Autorità nazionale Anti-corrruzione (ANAC), circa la valutazione della performance individuale ed organizzativa dei dirigenti pubblici.

Inoltre, il verbale n. 59 del 2016 testualmente riporta: “*il professor Ruffini presenta ed espone una relazione avene ad oggetto linee guida per la gestione da parte della Commissione e delle Sottocommissioni della prima parte di colloquio. La predetta relazione viene depositata agli atti della Commissione”.*

Tuttavia agli atti non è presente alcuna relazione.

Quanto poi potesse essere stata accurata tale relazione, lo si ricava dalla durata stessa della riunione della Commissione, che risulta iniziata alle ore 14:00 e conclusa alle ore 14:30.

Ancora, il Professor Ruffini, pur essendo membro della Commissione non firma il suddetto verbale, né tutti quelli successivi in cui risultano i suoi interventi.

Ad ogni modo, pur volendo considerare la presentazione di *otto* slide un abbozzo di metodologia (e tale non è), in essa manca ogni riferimento a “come valutare” i comportamenti declinati. Dallo scarno testo è comunque possibile desumere che l’autore presupponga la formulazione di domande, poiché si fa riferimento alle “risposte” del

candidato sia per ciò che concerne gli aspetti relativi a: “Gestione delle priorità”, “Tensione al risultato” e “Capacità d’iniziativa”, da valutare nell’ambito delle “Competenze realizzative” (slide nn. 3, 4 e 5) sia per ciò che concerne “Capacità di ascolto e negoziazione” e “Capacità di persuasione e assertività” da valutare nell’ambito delle “Competenze relazionali” (slide n. 6 e 7).

Tuttavia la Commissione non ha mai posto alcuna domanda ai candidati nella prima fase del colloquio; difatti per tutti i candidati ed in tutti i verbali delle sedute d’esame è riportata esclusivamente la formula: *“il candidato espone il suo percorso formativo e professionale secondo quanto previsto dall’articolo 8.3 del bando”*; è dunque lecito chiedersi come abbia fatto la Commissione a valutare le “risposte” dei candidati senza porre ad essi alcuna domanda.

È bene evidenziare che in nessun successivo verbale si farà più riferimento alla relazione né alla metodologia elaborata dal Professor Ruffini. D’altronde il criterio stesso di valutazione adottato, che si basa sull’osservazione dei comportamenti nel loro esplicitarsi e dunque di un percorso diacronico, non si presta affatto ad una valutazione da effettuarsi in sede di esame basandosi sulla sola esposizione del percorso professionale del candidato.

Ulteriori elementi desumibili dai verbali riportanti gli interventi del Professor Ruffini in seno alla Commissione inducono a ritenere che il suo contributo alla definizione della presunta metodologia sia stato “di mera facciata”.

Il primo verbale in cui si dà atto della presenza del Professore è il n. 57 del 27 luglio 2016, ossia del giorno stesso della sua nomina; in tale verbale la Commissione delibera e approva, per la prima e non unica volta, i criteri in base ai quali procederà all’attribuzione del punteggio massimo di 20 punti relativo alla prima fase della prova. Evidentemente si tratta di una deliberazione assunta senza il contributo dell’esperto, il quale era stato appena nominato, ed infatti nel verbale non c’è traccia del suo contributo alla discussione su tali criteri.

Del verbale n. 59 del 15 settembre 2016 si è già detto (nessuna relazione, durata della riunione di soli 30 minuti, etc...).

Il professor Ruffini riappare poi nel verbale n. 65 del 18 dicembre 2018, di cui giova

riportare il contenuto: *“con il supporto del Prof. Ruffini vengono affrontati i temi per la conduzione della prima fase del colloquio, che consiste nell’esposizione da parte del candidato del proprio percorso formativo e professionale ed è volta ad accertare, in particolare, le competenze acquisite e il possesso delle capacità manageriali, mediante valutazione dell’attitudine allo svolgimento delle funzioni dirigenziali.”* Il verbale riporta pedissequamente il contenuto del punto 8.3 del bando e conferma l’inidoneità della presunta “metodologia” elaborata nel 2016 a valutare le attitudini manageriali dei candidati con la sola esposizione del percorso professionale, tant’è che nel verbale non si fa cenno alla “metodologia” elaborata nel lontano 2016.

Inoltre, il testo trascritto riporta un’affermazione assolutamente tautologica. Affermare di valutare il possesso delle capacità manageriali mediante valutazione dell’attitudine allo svolgimento delle funzioni dirigenziali è infatti equivalente ad affermare di “valutare l’altezza del candidato in base a quanto è alto”.

Da notare, peraltro, che l’esperto di *public management* non era intervenuto nella seduta del 3 dicembre 2018 (verbale n. 64) in cui la Commissione, nuovamente e pedissequamente, *“... fissa i criteri e le modalità di valutazione della prova per la verifica dei requisiti e delle attitudini professionali integrata dal colloquio...”*.

Ancora si fa riferimento al Professor Ruffini nel verbale n. 166 del 19 dicembre 2019, in cui è scritto che: *“nell’occasione prende la parola il prof. Ruffini, il quale rileva, con riferimento al profilo di sua competenza, che dalla sua osservazione diretta i colloqui effettuati hanno seguito la procedura definita nella fase preparatoria, in conformità ai corretti principi di selezione del personale dirigenziale”*.

La Commissione a quella data aveva già svolto esami per oltre undici mesi (erano già state a quella data svolte 99 sedute e convocati ben 2.829 candidati) ed erano già stati notificati all’Amministrazione numerosi ricorsi in cui si sosteneva appunto l’assenza di criteri oggettivi per la valutazione della prima fase del colloquio e la mancata formulazione di domande tecniche circa la valutazione delle attitudini manageriali (aspetto evidenziato anche da codesto TAR con l’ordinanza n. 4468 del 3.7.2019) elementi che dimostrano come le presunte affermazioni dell’esperto esterno non siano altro che una *excusatio non*

*petita*, probabilmente sollecitata dalla Commissione per “giustificare” ex post il proprio operato. Difatti, non sono indicate le sedute a cui avrebbe assistito il Professore, né come era composta la Commissione allorquando egli ne avrebbe osservato l’operato; al riguardo si rileva, inoltre, che in nessuno dei verbali delle sedute d’esame risulta la presenza del professor Ruffini, né lo stesso è presente tra i visitatori ammessi ad assistere alla seduta del 18 dicembre 2019, in cui ha sostenuto la prova il ricorrente.

Inoltre, è evidente che in presenza dell’esperto la Commissione possa essere stata attenta a seguirne le presunte indicazioni, ma ciò non dimostra affatto che tali indicazioni siano state seguite in ogni seduta.

Se poi si pone mente al “contributo” del Professor Ruffini alla valutazione dei candidati occorre considerare che la Dottoressa Giovanna Alessio (commissaria supplente poi divenuta titolare) ha partecipato per la prima volta ad una riunione con il Professor Ruffini il 7 luglio 2020, dopo oltre 120 sedute d’esame e, dunque, le è stata “spiegata” la metodologia da quest’ultimo elaborata dopo un anno e sei mesi dall’avvio delle prove, benché avesse già avuto preso parte a numerose sedute d’esame (ricordiamo che agli atti della Commissione manca la relazione indicata nel verbale n. 59 del 2016).

Che fosse necessario spiegare ai Commissari come applicare in concreto la “metodologia” elaborata dall’esperto di *public management* è confermato dall’ultimo verbale di riunione della Commissione da cui risulta un suo intervento. Si tratta del verbale n. 190 del 7 luglio 2020, in cui, oltre a dare atto della presenza del Professor Ruffini, risulta che: “*alla seduta partecipano il dottor Roberto Egidi ed il dottor Aldo De Luca, componenti supplenti della Commissione d’esame, che assistono ai lavori della Commissione per condividere il contributo del prof. Ruffini.*”.

Orbene, anche il Dottor Egidi beneficia per la prima volta del “decisivo” contributo del Professor Ruffini allorquando aveva già preso parte a innumerevoli sedute d’esame nell’arco di diciotto mesi, mentre il Dottor De Luca assiste al contributo dell’esperto il giorno prima di essere sostituito e senza aver mai partecipato ad alcuna seduta d’esame (il Dottor De Luca, nominato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 12 giugno 2020, prot. n. 233095, durante la sospensione del concorso, è stato sostituito con

provvedimento dell'8 luglio 2020, prot. n. 256962, prima della ripresa delle sedute).

Inoltre, stando agli atti consegnati al ricorrente, il Presidente supplente Dottor Aldo Fiale, membro supplente poi divenuta membro titolare, il Professor Gianfranco Ferranti ed il Dottor Antonino Di Geronimo, entrambi nominati membri supplenti dopo il 7 luglio 2020, non hanno mai assistito ad alcun contributo o spiegazione del Professor Ruffini. Il Dottor Egidi successivamente all'incontro con il Professor Ruffini del 7 luglio 2020 ha, invece, partecipato a sole otto sedute d'esame, prima di essere sostituito il 14 settembre 2020, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate prot. n. 303002 (con decorrenza 1° settembre).

Orbene, la totale assenza di qualsivoglia metodologia, l'affermazione circa l'esistenza di una fantomatica "relazione" del professor Ruffini, in realtà non presente agli atti, la pedissequa ripetizione delle previsioni del bando senza alcuna indicazione concreta circa le modalità di accertamento dell'attitudine allo svolgimento delle mansioni dirigenziali, la necessità avvertita dalla Commissione di riconvocare il professor Ruffini dopo un anno di esami per una generica conferma circa il proprio operato, l'opportunità di far partecipare soltanto due commissari ad un incontro con il menzionato Professore per chiarimenti sulla metodologia, dopo che uno dei due aveva già partecipato per più di un anno alle sedute d'esame e l'altro non vi parteciperà mai, la mancata presenza ad alcun incontro con l'esperto per quattro commissari su sei e le altre incongruenze innanzi evidenziate testimoniano inequivocabilmente la totale illegittimità dell'operato della Commissione.

Dalle circostanze esposte risulta infatti evidente come la Commissione abbia inteso riservarsi ben 20 punti da assegnare ai concorrenti senza porre domande, senza alcun criterio oggettivo, senza motivazione del punteggio assegnato, senza alcuna possibilità di riscontro o verifica successiva circa l'andamento della prima fase del colloquio, arrogandosi inoltre la facoltà di graduare a proprio insindacabile giudizio la posizione dei candidati. Così facendo ha completamente snaturato la prima fase del colloquio e, dunque, falsato l'intera prova concorsuale, incorrendo in eccesso di potere per sviamento, eccesso di potere per violazione dell'articolo 8 del bando, eccesso di potere mancata formulazione dei criteri di valutazione, eccesso di potere determinato dall'impossibilità di ricostruire

l'iter logico alla base della valutazione dei candidati e difetto assoluto di motivazione.

**3. Sulla graduatoria: violazione di legge in relazione agli articoli 9, comma 5 e 11, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Eccesso di potere per violazione del principio di *par condicio* tra i concorrenti, espressione dei principi costituzionali di imparzialità e buon andamento.**

Come indicato in premessa, con provvedimento a firma del Direttore dell'Agenzia delle entrate prot. n. 173327 del 30 giugno 2021 sono state approvate la graduatoria finale di merito (allegato A del provvedimento) e la graduatoria finale dei vincitori del concorso (Allegato B), le graduatorie sono state successivamente rettificata con provvedimento prot. n.198385 del 22 luglio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, IV serie speciale concorsi ed esami del 10 agosto 2021.

Le plurime e ripetute illegittimità riscontrate negli atti e nell'operato della Commissione, evidenziate con il ricorso e con i successivi motivi aggiunti, riverberano i propri effetti su entrambe le menzionate graduatorie determinandone l'illegittimità. Le graduatorie, infatti, in quanto atti consequenziali allo svolgimento degli esami ed alla valutazione dei titoli risultano affette dagli stessi vizi da cui sono affetti gli atti ad esse prodromici.

La graduatoria finale di merito in particolare testimonia quanto siano stati avvantaggiati i candidati chiamati a sostenere per ultimi gli esami, ossia quelli il cui cognome inizia con la lettera M, che occupano ben 26 delle prime 100 posizioni della graduatoria di merito e 36 posizioni rispetto alle prime 172 (pari al numero dei posti messi a concorso detratti i 3 riservati alla Direzione Provinciale di Bolzano). Dunque i concorrenti il cui cognome inizia per M, che hanno sostenuto gli esami nei mesi di aprile e maggio 2021, e cioè diciotto mesi dopo il ricorrente, rappresentano il 26% rispetto alle prime 100 posizioni della graduatoria finale di merito ed il 21% dei vincitori del concorso (36 su 172).

Il vantaggio di cui hanno goduto tali candidati è stato duplice: da un lato essi hanno fruito di un tempo enormemente maggiore per studiare rispetto ai primi chiamati a sostenere l'esame (oltre due anni in più) ed hanno altresì beneficiato della conoscenza delle domande formulate dalla Commissione, che si sono ripetute con alta frequenza nel corso del tempo biblico di svolgimento della prova orale.



Tali vantaggi non possono in alcun modo considerarsi “fisiologici” data l’abnormità della differenza di tempo a disposizione degli ultimi concorrenti rispetto ai primi; ricordiamo in proposito che l’articolo 11, comma 5, del d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 prevede un termine di sei mesi dalla prima convocazione per la conclusione delle prove orali proprio al fine di evitare un’eccessiva disparità di trattamento tra i concorrenti mentre nel caso in esame ci sono concorrenti che hanno avuto a disposizione oltre quattro volte tale termine.

Peraltro la scelta di far durare la prova orale oltre due anni è frutto di una precisa valutazione dell’Agenzia. Difatti, le cinque sottocommissioni, istituite proprio con lo scopo di contenere i tempi di svolgimento delle prove, sono state sciolte poco prima del (secondo) inizio della prova orale. Difatti con lettera del 26 ottobre 2018, prot. n. 316054 il Direttore dell’Agenzia informava il Presidente della Commissione di considerare concluso il lavoro delle sottocommissioni con la valutazione dei titoli (valutazione che era già terminata nel mese di luglio del 2016, cioè oltre due anni prima!). Il Presidente, dal canto suo, si è limitato a prendere atto del “diktat” del Direttore, senza nulla opporre circa l’indipendenza e autonomia della Commissione e così ha poi fatto l’intera Commissione (si veda il già citato verbale n. 64 del 2018).

La menzionata nota risulta all’evidenza viziata per incompetenza poiché una volta istituite le sottocommissioni spetta alla Commissione principale, ed in particolare al Presidente, disciplinarne e dirigerne i lavori ed individuare quali attività demandare alle stesse nonché, ovviamente, decidere quando può considerarsi concluso il loro lavoro.

Non vi è, dunque, alcunché di fisiologico nella durata della prova orale e nel vantaggio assicurato a quanti hanno sostenuto la prova per ultimi né la differenza tra i diversi concorrenti può rientrare nella normale alea concorsuale.

Un ulteriore profilo di illegittimità che si riflette direttamente sulla graduatoria riguarda le ripetute modifiche della composizione della Commissione, già evidenziate nel ricorso per motivi aggiunti depositati il 26 maggio 2021.

La Commissione originaria dall’inizio dei lavori (18 gennaio 2019) fino al 23 febbraio 2020 ha esaminato i candidati il cui cognome inizia con la lettera N fino al candidato Bortot Roberto: si tratta di dodici lettere dell’alfabeto internazionale (più della metà di

quello italiano) e, dunque, della metà dei candidati da esaminare. Sarebbe, dunque, lecito attendersi che circa metà dei candidati risultati nelle prime 172 posizioni della graduatoria abbiano un cognome che inizia per una delle indicate lettere dell'alfabeto. Invece appena 48 candidati su 172 presenti nella graduatoria di merito hanno il cognome che inizia con una delle suddette lettere, ossia soltanto il 27% dei candidati rientranti nei posti utili della graduatoria di merito rientra nell'insieme considerato.

È da notare che con i provvedimenti prot. n. 233095 del 12 giugno 2020, prot. n. 256962 dell'8 luglio 2020, e prot. n. 303002 del 14 settembre 2020, tutti a firma del Direttore dell'Agenzia delle entrate, sono stati sostituiti ben tre membri della Commissione originaria.

Nella configurazione assunta dal 1° settembre 2020 (data di ripresa degli esami) sono stati esaminati i candidati con i cognomi compresi tra Campanile e la lettera M e in questo caso i candidati presenti tra i primi 172 della graduatoria di merito per l'insieme considerato sono ben 118, cioè il 69% del totale e circa tre volte quelli esaminati dalla Commissione originaria.

Questi dati da soli rendono evidente, non soltanto il vantaggio competitivo di cui hanno potuto godere i candidati chiamati a sostenere l'esame a partire da settembre 2020, ma soprattutto che la Commissione nella sua nuova configurazione ha adottato criteri ben più "morbidi" nella valutazione della prova d'esame; difatti, pur avendo la "nuova" Commissione valutato circa la metà dei candidati, quasi tre quarti dei vincitori ha superato il concorso sotto l'egida di tale "nuova" Commissione.

Al riguardo è soltanto il caso di ricordare che l'articolo 9, comma 5, del d.P.R. n. 487 del 1994, espressamente prevede che i Commissari ed i supplenti siano nominati "*in via definitiva*" non ammettendosi modifiche in corso d'opera proprio per non alterare la *par condicio* tra i concorrenti.

In definitiva, la graduatoria di merito e quella dei vincitori, oltre a risultare illegittime perché frutto di una procedura concorsuale condotta in maniera illegittima, confermano quanto sostenuto fin dal ricorso introduttivo circa l'indebito vantaggio competitivo che l'Agenzia, con proprie scelte, ha inteso assicurare ai candidati chiamati a sostenere l'esame

a distanza di un anno e mezzo dal ricorrente e evidenziano come le modifiche nella composizione della Commissione, sempre che tali modifiche possano considerarsi legittime, hanno ulteriormente favorito quanti sono stati chiamati a sostenere la prova concorsuale a partire dal luglio 2020, con patente violazione della parità di trattamento dei concorrenti.

#### **4. Risarcimento del danno.**

Il concorso in questione è l'unico concorso dirigenziale che l'Agenzia delle entrate abbia condotto a termine in oltre venti anni dalla sua istituzione e con esso, considerato anche l'altissimo numero di concorrenti risultati idonei, l'Amministrazione può arrivare a soddisfare integralmente il proprio fabbisogno di dirigenti.

Difatti con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate prot. n. 525138 del 24 dicembre 2018 (doc. n. 14) le posizioni dirigenziali di seconda fascia in Agenzia delle entrate sono state ridotte a 466; al 1° febbraio 2021 risultavano 180 dirigenti di seconda fascia inseriti nel relativo ruolo dell'Agenzia delle entrate (informazione ricavabile dalla sezione "Amministrazione Trasparente" del sito internet dell'Agenzia) a cui vanno ad aggiungersi i 175 vincitori del presente concorso, arrivando così a 355. Mancherebbero dunque soltanto 111 ulteriori dirigenti, ma la graduatoria di merito riporta 292 idonei complessivi e, dunque, ben 117 idonei in più dei vincitori e 6 idonei in più di quelli necessari a coprire l'intero fabbisogno di dirigenti di seconda fascia dell'Agenzia.

Qualora, dunque, non venisse annullata la graduatoria anche a seguito dell'immissione in ruolo dei vincitori ed eventualmente degli idonei, il Dottor Zizzari vedrebbe definitivamente frustrata la sua più che legittima aspirazione a coronare la lunga carriera presso l'Amministrazione finanziaria con la nomina a dirigente, avendo peraltro egli ricoperto per circa venti anni incarichi di responsabilità, anche di livello dirigenziale.

In ogni caso, i tempi estremamente dilatati con cui l'Agenzia ha condotto a termine la presente procedura concorsuale, durata 11 anni, inducono a prevedere che anche la procedura concorsuale attualmente in atto non avrà tempi di conclusione brevi, atteso che per il bando di concorso per 150 dirigenti prot. n. 15513 del 21 gennaio 2019, sono già passati quasi tre anni dall'indizione, si è già arrivati al sesto rinvio per la pubblicazione del

diario della prova scritta e, con l'abolizione della prova preselettiva, sarà necessario correggere fino a 9.596 prove scritte.

Pertanto il mancato o ritardato annullamento della graduatoria con la conseguente immissione in ruolo dei vincitori (ed eventualmente degli idonei) non consentirebbe al ricorrente di ottenere il bene della vita a cui ambisce, provocandogli un grave danno che può solo in parte essere risarcito per equivalente.

Difatti, il menzionato concorso per 150 dirigenti è stato rinviato al 15 marzo 2022 e non vi è allo stato certezza circa l'effettivo svolgimento della prova scritta in quella data, inoltre dato l'elevato numero di concorrenti (che, come comunicato dalla stessa Agenzia sono quasi 10.000) e l'abolizione della prova preselettiva, decisa per neutralizzare la questione di legittimità costituzionale sollevata da codesto TAR con ordinanza n. 7067 del 3 giugno 2019 (vd. provvedimento prot. n. 661550 dell'1 agosto 2019 – doc. n. 15), non lasciano prevedere tempi brevi per la sua conclusione, dovendosi invece presumersi che, anche in base all'esperienza del concorso per cui è causa, necessiteranno non meno di cinque anni ancora perché i vincitori di tale concorso siano immessi nel ruolo dei dirigenti di seconda fascia dell'Agenzia delle entrate.

Il danno sofferto dal ricorrente può essere allora parametrato sulle differenze stipendiali tra l'attuale retribuzione percepita dal Dottor Zizzari e quella che avrebbe percepito nei prossimi cinque anni se fosse risultato vincitore del concorso oggetto del giudizio.

Ai fini del calcolo occorre considerare che il ricorrente attualmente è titolare della posizione di responsabile di Capo Area gestione risorse presso la Direzione provinciale di Padova per cui percepisce, in aggiunta allo stipendio corrispondente alla fascia economica di appartenenza nell'ambito della terza area pari a € 38.959,68, una retribuzione di posizione annua di € 5.500, per un totale di € 38.959,68.

Un dirigente di seconda fascia dell'Agenzia delle entrate, collocato nel III, ed ultimo, livello retributivo, percepisce annualmente invece uno stipendio base annuo di € 43.310,90, una retribuzione di posizione annua pari a € 32.500,00 e premi medi per circa € 11.970,63 (importo dato dall'ammontare del fondo per la corresponsione della retribuzione di risultato dei dirigenti di seconda fascia ammontata a € 5.422.697,05 diviso per il numero

di dirigenti pari a 466), par ad un minimo di 87.781,53 (si veda il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate prot. n. 187175 dell'8 agosto 2018, come modificato dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia prot. n. 200217 del 4 settembre 2018 – doc. n. 16).

La differenza annua tra lo stipendio attualmente percepito dal Dottor Zizzari e quello che avrebbe percepito se fosse stato utilmente inserito in graduatoria è, dunque par a € 48.821,85 che moltiplicato per cinque anni, porta ad un importo complessivo di € 244.109,25, e ciò senza considerare le minori ritenute previdenziali che andranno ad inficiare l'ammontare della pensione del ricorrente, né il danno curriculare.

Al riguardo occorre considerare l'atteggiamento dilatorio dell'Amministrazione, che ha consentito al ricorrente di avere a disposizione di documenti necessari a sostenere la sua impugnazione, proposta tempestivamente, soltanto nel mese di settembre del 2021, che ha determinato una patologica dilatazione dei tempi del giudizio, in palese violazione del dovere di leale collaborazione per la realizzazione della ragionevole durata del processo sancito dall'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

Ai sensi dell'articolo 34, comma 1, lettera c), e comma 3, del menzionato D.Lgs. n. 104 del 2010 si chiede dunque di condannare l'Agenzia delle entrate al pagamento in favore del Dottor Zizzari della complessiva somma di € 244.109,25, a titolo di risarcimento del danno patito a causa delle plurime illegittimità perpetrate dalla Commissione nello svolgimento della procedura concorsuale, qualora il codesto TAR decidesse di non annullare la graduatoria a seguito dell'intervenuta immissione in ruolo dei vincitori.

Ci si riserva, inoltre, di quantificare successivamente gli ulteriori danni previdenziali, morali, curricolari e biologici patiti dal Dottor Zizzari.

\*\*\*\*\*

Per i suesposti motivi, e per quelli che ci si riserva di esporre nel prosieguo del presente giudizio, **Voglia l'Ecc.mo adito Tribunale Amministrativo Regionale**, respinta e/o disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:

1) in accoglimento del ricorso per motivi aggiunti, annullare i provvedimenti impugnati come testualmente trascritti in epigrafe;

- 2) accogliere tutte le altre domande formulate con il ricorso introduttivo del giudizio e con il successivo ricorso per motivi aggiunti depositato il 4 giugno 2021;
- 3) per l'effetto di quanto richiesto, accertare l'illegittimità dell'operato dell'Amministrazione resistente ed il contestuale diritto del ricorrente ad essere valutato secondo le disposizioni di legge e del bando di concorso;
- 4) qualora codesto TAR decidesse di non annullare la graduatoria a seguito dell'intervenuta immissione in ruolo dei vincitori, condannare l'Agenzia delle entrate al pagamento in favore del Dottor Biagio Zizzari della complessiva somma di € 244.109,25 a titolo di risarcimento del danno per i motivi innanzi esposti o in subordine, nella misura che codesto Ecc.mo Collegio valuterà in via equitativa, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria ai sensi di legge;
- 5) condannare l'amministrazione resistente alle spese, competenze professionali ex D.M. n. 55/2014, oltre addizionale forfetaria, CPA e IVA come per legge.

#### **IN VIA ISTRUTTORIA**

Si depositano i documenti innanzi richiamati e di seguito elencati:

1. verbale della Commissione n. 52 del 16 giugno 2016;
2. verbale della Commissione n. 57 del 27 luglio 2016;
3. verbale della Commissione n. 58 del 15 settembre 2016;
4. verbale della Commissione n. 59 del 15 settembre 2016;
5. presentazione intitolata "PRIMA PARTE DEL COLLOQUIO – DESCRIZIONE DELLE COMPETENZE MANAGERIALI E CRITERI DI VALUTAZIONE";
6. modello di scheda di valutazione;
7. verbale della Commissione n. 60 del 21 settembre 2016;
8. verbale della Commissione n. 64 del 3 dicembre 2018;
9. verbale della Commissione n. 65 del 18 dicembre 2018;
10. verbale della Commissione n. 166 del 19 dicembre 2019
11. verbale della Commissione n. 190 del 7 luglio 2020;
12. provvedimento a firma del Direttore dell'Agenzia delle entrate nota prot. n. 173327 del 30 giugno 2021 recante approvazione della graduatoria finale di merito (allegato A del

provvedimento) e della graduatoria finale dei vincitori del concorso (Allegato B);

13. provvedimento di rettifica delle graduatorie prot. n. 198385 del 22 luglio 2021 e relative graduatorie (A e B) rettificate;

14. provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate prot. n. 525138 del 24 dicembre 2018;

15. provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate prot. n. 661550 dell'1 agosto 2019;

16. provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate prot. n. 187175 dell'8 agosto 2018.

\*\*\*\*\*

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002 s.m.i. si dichiara che per il presente ricorso per motivi aggiunti è dovuto un contributo unificato pari ad € 325,00.

Con osservanza.

Roma, lì 30 Settembre 2021

Avvocato Agnese Casillo